

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 20 del 11/03/2024

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE | | Proposta n. 575 del 11/03/2024 | |
| CODICE CRAM: DG.000.01 | Ob. Funz.: | CIG: | CUP: |
| Oggetto: Deliberazione n. 92/CS/RE/2023 -Trattamento di Fine Servizio aggiuntivo ai dipendenti dell'Agenzia ARSIAL. Rinuncia agli atti del giudizio ancora pendente R.G. n. 929/2022. Disposizioni per la liquidazione TFS aggiuntivo. | | | |

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Funzionario Istruttore | |
| <i>Data 11/03/2024</i> | <i>Firma Giacomo Guastella</i> |
| Responsabile del procedimento | |
| <i>Data 11/03/2024</i> | <i>Firma Patrizia Bergo</i> |
| Dirigente di AREA | |
| <i>Data 11/03/2024</i> | <i>Firma Giacomo Guastella</i> |

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: Deliberazione n.92/CS/RE/2023 -Trattamento di Fine Servizio aggiuntivo ai dipendenti dell'Agenzia ARSIAL. Rinuncia agli atti del giudizio ancora pendente R.G. n. 929/2022. Disposizioni per la liquidazione TFS aggiuntivo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92/CS/RE del 27 dicembre 2023 con la quale il Commissario Straordinario dell'Agenzia ha impartito direttive e fornito indirizzi operativi al Direttore Generale sulla questione relativa al trattamento aggiuntivo di fine servizio da attribuire ai dipendenti di ARSIAL;

RITENUTO necessario ed opportuno, stante la complessità della materia, ripercorrere le vicende che si sono succedute nel tempo;

CONSIDERATO, al riguardo, sulla base della consistente documentazione depositata in atti, quanto segue:

- a) con Deliberazione n. 1 del 21 aprile 2004 l'Agenzia ARSIAL recepisce il capo V° - articoli 337/343 – del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002,

disciplinante il trattamento di fine rapporto dei dipendenti regionali, estendendo ai dipendenti ARSIAL l'istituto del premio di fine servizio aggiuntivo così come disciplinato dalla regolamentazione regionale;

b) con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 - scaturita principalmente dalla considerazione che la previsione regolamentare regionale istitutiva del premio aggiuntivo di fine servizio confliggesse con la normativa statale ed, in particolare, con la Legge 152/1968 - venne revocata la deliberazione sopra richiamata annullando, in autotutela, l'erogazione della indennità di premio di fine servizio ai dipendenti dell'Ente a far data dal 21 luglio 2015;

c) a seguito del citato provvedimento i dipendenti di Arsial, sia quelli a tutt'oggi ancora in servizio, sia quelli collocati in quiescenza, agivano giudizialmente avverso la citata deliberazione;

d) il giudizio instaurato da un primo gruppo di dipendenti si concludeva nel primo e nel secondo grado di giudizio con la soccombenza di ARSIAL (Sentenze n. 2179/2019 e n. 2078/2023) avendo le Sezioni Lavoro del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello, riconosciuto il diritto dei dipendenti alla percezione del trattamento di fine servizio, secondo il regime di cui alla Legge Regionale n. 67/79, come autenticamente interpretata dall'art. 20 della Legge Regionale n. 12/2000;

e) l'Agenzia ARSIAL è risultata soccombente in primo grado di giudizio anche in altri due ricorsi presentati da altri dipendenti e per i quali è tutt'ora pendente il giudizio di appello promosso dall'Agenzia, con udienze fissate al 2024;

f) nelle more della definizione del gravame promosso dall'Arsial avverso i predetti ricorsi, la Regione Lazio ha promulgato in data 11 agosto 2021 la legge regionale n. 14, con la quale, all'art. 100, è stata sostanzialmente confermata la salvaguardia dei diritti già maturati dai dipendenti regionali sulla base della sopra citata legge regionale n. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'articolo 20 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 12 relativamente al trattamento previdenziale aggiuntivo in questione;

EVIDENZIATO che alla luce dei giudizi già definiti, delle motivazioni contenute nelle sentenze sopra citate e del recente intervento legislativo regionale, è emerso, come si evince dalla Deliberazione commissariale n. 92/CS/RE del 23 dicembre 2023, che non appaiono sussistere le condizioni giuridiche per proseguire con le cause attualmente ancora in corso che esporrebbero l'Agenzia al pagamento di ulteriori e consistenti spese legali;

DATO ATTO che con il provvedimento deliberativo n.92/CS/RE/2023 sono stati forniti al Direttore Generale i seguenti indirizzi che, opportunamente si riportano:

a) dare mandato all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso di procedere con la rinuncia ai ricorsi ancora pendenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente;

b) di procedere alla revoca, sulla base di quanto stabilito dal Giudice del Lavoro, della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 con la quale era stata annullata la deliberazione Arsial n. 1/P del 2004 che aveva riconosciuto ai dipendenti ARSIAL l'erogazione del "Trattamento aggiuntivo di Fine Servizio", come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002;

c) di incaricare la Dirigente dell'Area Risorse Umane, stante l'avvenuto riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, approvato con deliberazione n. 74 del 14 /11/2023 - regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 12442 del 21/11/2023 di procedere, non appena saranno formalizzati

gli atti amministrativi interni, alle liquidazioni del TFS dei dipendenti, in conformità alle disposizioni emesse dal Giudice del Lavoro e dalle normative regionali vigenti che regolamentano l'istituto del premio aggiuntivo di fine servizio, attenendosi scrupolosamente alle modalità con le quali la Regione Lazio procede alle erogazioni del TFS, con particolare riferimento alle sole voci valutabili per il calcolo dell'indennità.

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la complessa istruttoria effettuata dalla Dirigente dell'Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari Generali;

SU PROPOSTA della Direzione Generale, formulata sulla scorta della succitata istruttoria;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO che, con Deliberazione n. 92/CS/RE del 27 dicembre 2023, il Commissario Straordinario dell'Agenzia ha impartito direttive e fornito indirizzi operativi al Direttore Generale sulla complessa ed articolata vicenda relativa al trattamento aggiuntivo di fine servizio da attribuire ai dipendenti di ARSIAL.

DI IMPARTIRE, pertanto, in virtù degli indirizzi ricevuti, le seguenti disposizioni:

a) l'Ufficio Contenzioso procederà agli adempimenti necessari per la formalizzazione alla rinuncia degli atti del giudizio R.G. n.929/2022, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese e possibili responsabilità in capo all'Ente;

b) la dirigente dell'Area Risorse Umane procederà, previa approfondita istruttoria di ogni singola posizione, alla liquidazione del TFS aggiuntivo dei dipendenti collocati in quiescenza, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento della Regione Lazio disciplinanti l'istituto del premio aggiuntivo di fine servizio, attenendosi scrupolosamente alle modalità con le quali la Regione Lazio procede alle erogazioni del TFS, con particolare riferimento alle voci valutabili per il calcolo dell'indennità.

DI DARE ATTO che la legge istitutiva di Arsial prevede espressamente all'art. 17, comma 2, che al personale dell'Ente "si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa".

DI DARE ATTO, pertanto, che la normativa applicabile ed alla quale l'Area Risorse Umane dovrà attenersi, è quella contenuta negli articoli 337 e seguenti del Capo V del testo vigente del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 - pubblicato sul BURL n. 25 del 10 settembre 2002 - e aggiornato, da ultimo, con regolamento n. 8 del 22 luglio 2022.

DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 961/RE del 28 dicembre 2023 sono state impegnate le risorse accantonate relativamente ai dipendenti collocati in quiescenza ai quali spetta, attualmente, il diritto alla corresponsione del TFS aggiuntivo essendo gli altri dipendenti presenti nei ricorsi tutti ancora in servizio effettivo presso l'Agenzia.

DI STABILIRE che non può procedersi ad anticipazioni del trattamento di fine servizio ai dipendenti in servizio, ai sensi degli articoli 340 e 341 del Regolamento regionale sopra citato, in quanto abrogati, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale 31 marzo 2022, n.3, pubblicato sul BUR Lazio 31 marzo 2022, n.28, Suppl. 1 e dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento medesimo.

DI DISPORRE, infine, che l'Area Risorse Umane verifichi, a seguito delle liquidazioni che avverranno per le singole annualità, il rispetto del contenimento della spesa di personale dell'Ente secondo la normativa tempo per tempo vigente.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Avvocatura, all'Area Risorse Umane, all'Area Contabilità e Bilancio, ognuna per quanto di competenza.

DI TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e al Commissario Straordinario.

| Soggetto a pubblicazione | | | | Tabelle | | | Pubblicazione documento | |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Sì | No |
| D.lgs 33/2013 | 23 | | | | X | | X | |